

STATUTO

15 dicembre 2021

Approvato dall'Assemblea costitutiva del 15 settembre 1971

Modificato dall'Assemblea straordinaria dei Delegati del 14 marzo 1974.

Modificato dall'Assemblea straordinaria dei Delegati dell'8 luglio 1975.

Modificato dall'Assemblea straordinaria dei Delegati del 9 dicembre 1976.

Modificato dall'Assemblea straordinaria dei Delegati del 13 luglio 1978.

Modificato dall'Assemblea straordinaria dei Delegati del 22 luglio 1980.

Modificato dall'Assemblea straordinaria dei Delegati del 16 luglio 1986.

Modificato dall'Assemblea straordinaria dei Delegati del 27 ottobre 1988.

Modificato dall'Assemblea straordinaria dei Delegati del 22 giugno 1993.

Modificato dall'Assemblea straordinaria dei Delegati del 28 giugno 1995.

Modificato dall'Assemblea straordinaria dei Delegati del 7 luglio 1997.

Modificato dall'Assemblea straordinaria dei Delegati del 29 giugno 1998.

Modificato dall'Assemblea straordinaria dei Delegati del 28 giugno 2000.

Modificato dall'Assemblea straordinaria dei Delegati del 19 maggio 2006.

Modificato dall'Assemblea straordinaria dei Delegati dell'8 luglio 2008.

Modificato dall'Assemblea straordinaria dei Delegati del 27 aprile 2016.

Modificato dall'Assemblea straordinaria dei Delegati del 15 dicembre 2021.

INDICE

TITOLO I - PROFILO ORGANIZZATIVO

Art. 1	Visione e missione	1
Art. 2	Attività istituzionali	1

TITOLO II - SISTEMA ASSOCIATIVO

Art. 3	Associati e rapporto associativo	3
Art. 4	Diritti e doveri degli Associati	3
Art. 5	Sanzioni	4
Art. 6	Contributi	4

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE

Art. 7	Organi	5
Art. 8	Assemblea Generale	5
Art. 9	Consiglio Generale	6
Art. 10	Consiglio di Presidenza	8
Art. 11	Presidente	9
Art. 12	Commissione di designazione	9
Art. 13	Vice Presidenti	11
Art. 14	Organi di controllo	11
Art. 15	Disposizioni generali sulle cariche e sui sistemi di votazione	13

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO

Art. 16	Direttore Generale	15
Art. 17	Delegazione per le Relazioni Industriali	15
Art. 18	Fondo comune	16
Art. 19	Bilancio preventivo e consuntivo	16
Art. 20	Modificazioni statutarie e scioglimento	17
Art. 21	Disposizioni di rinvio	17

TITOLO I – PROFILO ORGANIZZATIVO

Art. 1

Visione e missione

E' costituita, con sede legale in Roma, la Federmeccanica, Federazione sindacale dell'industria metalmeccanica italiana.

La Federazione, su deliberazione del Consiglio di Presidenza, può istituire uffici distaccati in altre città.

La Federazione aderisce a Confindustria, ne adotta il Codice etico e dei valori associativi, il logo e gli altri segni distintivi e opera in armonia con i principi confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle competenze fra le componenti del sistema.

Partecipa, insieme a Confindustria e a tutti gli altri Associati della stessa, al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale civile e culturale del Paese.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del sistema realizza la sua missione attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

- a) esprimere adeguata ed efficace rappresentanza dei propri Associati in tutte le sedi di interlocuzione esterna, interagendo, nei rispettivi livelli di competenza, con Confindustria e con le altre componenti del sistema confederale;
- b) assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza associativa attraverso ogni utile azione di sviluppo e di miglioramento dei modelli organizzativi interni;
- c) erogare efficienti servizi di rappresentanza e di servizio, anche promuovendo e sperimentando sinergie e collaborazioni all'interno del sistema confederale.

A tal fine, Federmeccanica è impegnata a:

- 1. valorizzare e implementare la propria capacità di rappresentanza di politiche di crescita e sviluppo coerenti con quelli generali del sistema e condivise all'interno del settore rappresentato;
- 2. attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni;
- 3. erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici;
- 4. dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

Art. 2

Attività istituzionali

La Federazione ha lo scopo di tutelare, nel campo delle tematiche del lavoro e particolarmente nel campo delle Relazioni Industriali, gli interessi dell'industria metalmeccanica e degli Associati

rappresentandoli e assistendoli nei rapporti con le Organizzazioni sindacali, con le Istituzioni dello Stato e con l'opinione pubblica in generale e stipulando attraverso i competenti organi i contratti collettivi di lavoro.

La Federazione altresì:

- a) svolge opera di ricerca e studio nel campo dei problemi sindacali, sociali e del lavoro nei loro vari aspetti giuridici, tecnici, sociologici ed economici;
- b) cura le relazioni con le associazioni ed enti nazionali e internazionali aventi analoghi scopi al fine di acquisire nelle materie suddette le conoscenze e i dati per le attività sopra indicate svolgendo anche un ruolo attivo nei rapporti istituzionali con le autorità sovranazionali a tutela delle imprese metalmeccaniche italiane;
- c) promuove la diffusione di forme di istruzione ed educazione funzionali all'industria e lo sviluppo della formazione professionale nel settore metalmeccanico a tutti i livelli;
- d) provvede all'informazione e alla consulenza agli Associati relativamente ai problemi di sua competenza;
- e) sviluppa iniziative atte a informare, anche attraverso la pubblicazione di libri, riviste, opuscoli, etc., la pubblica opinione, gli enti pubblici, gli organi politici e di governo intorno alle problematiche delle Relazioni Industriali nel settore metalmeccanico, d'intesa, quando necessario, con le Associazioni economiche di categoria, anche allo scopo di delineare una immagine del settore consona alla sua importanza nell'ambito dell'economia italiana;
- f) provvede, anche avvalendosi di organismi all'uopo costituiti, alla formazione nel campo delle Relazioni Industriali, della politica e della scienza economica e alla consulenza in materia di lavoro.
- g) promuove la diffusione di una cultura d'impresa fondata sui valori dell'industria manifatturiera in generale e metalmeccanica in particolare, anche attraverso campagne mirate di comunicazione.

Su delibera del Consiglio Generale, Federmeccanica ha facoltà di promuovere e realizzare ogni ulteriore azione o attività che appaia rispondente e coerente con la propria visione e la propria missione.

La Federazione non ha finalità di lucro e persegue i suoi scopi mantenendo la propria indipendenza e apartiticità. Può tuttavia assumere interessenze, quote e/o partecipazioni, anche azionarie, in Società ed Enti con o senza personalità giuridica aventi finalità analoghe, complementari o affini alle proprie. Le predette operazioni devono essere finalizzate esclusivamente alla migliore realizzazione dell'oggetto sociale, con carattere di non prevalenza.

TITOLO II – SISTEMA ASSOCIATIVO

Art. 3

Associati e Rapporto Associativo

Aderiscono a Federmeccanica, in qualità di Associati, i gruppi di aziende metalmeccaniche aderenti alle singole Associazioni Territoriali facenti capo a Confindustria, qualunque sia la formula organizzativa attuata in seno alle Associazioni stesse.

La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal Presidente dell'Associazione territoriale di riferimento e deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.

Sulle domande di adesione delibera a scrutinio palese e a maggioranza semplice, il Consiglio di Presidenza.

Le modalità di comunicazione, perfezionamento e di impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione sono disciplinate dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Il rapporto associativo ha durata indeterminata. Le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 4

Diritti e doveri degli Associati

Gli Associati hanno diritto di ricevere le prestazioni e i servizi della Federazione.

Gli Associati partecipano e intervengono all'Assemblea e hanno piena capacità di elettorato attivo e passivo in tutti gli Organi della Federazione, purché in regola con gli obblighi statutari e contributivi.

Gli Associati sono tenuti a osservare il presente Statuto, il Regolamento di attuazione, il Codice etico e dei valori associativi di Confindustria nonché tutte le deliberazioni assunte dagli organi statutari.

In particolare gli Associati devono:

- versare i contributi associativi definiti dalla delibera contributiva annuale, secondo le modalità previste dal presente Statuto;
- partecipare attivamente alla vita associativa, con particolare riferimento all'Assemblea Generale e alle riunioni degli Organi statutari di cui sono chiamati a far parte;
- non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati dalla Federazione, ovvero sugli interessi generali di Confindustria;
- fornire alla Federazione elementi, notizie e dati richiesti per l'espletamento degli scopi statutari.

Art. 5 Sanzioni

E' sanzionata ogni violazione dei doveri degli Associati. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Provvisori nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

Le tipologie, gli organi competenti all'irrogazione e le modalità di impugnazione sono descritte nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 6 Contributi

Il finanziamento delle attività della Federazione è assicurato attraverso contributi annui corrisposti dagli Associati nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Generale.

Specifici progetti e iniziative che, nell'ambito dell'attività istituzionali della Federazione, richiedano risorse finanziarie finalizzate potranno essere deliberati dal Consiglio Generale e i costi relativi ripartiti tra gli Associati.

Le modalità di erogazione dei contributi sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE

Art. 7

Organi della Federazione

Sono organi della Federazione:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Generale;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Presidente;
- i Vice Presidenti;
- gli organi di controllo: i Probiviri e i Revisori.

Art. 8

Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è costituita dai Delegati nominati dagli Associati in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi, il quale può essere effettuato sino a 5 giorni prima della data dell'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l'anno entro il 30 settembre per l'approvazione annuale del bilancio e della delibera contributiva nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statutarie e la delibera di scioglimento.

Si riunisce in via straordinaria, su iniziativa del Presidente o del Consiglio Generale, ovvero su richiesta di un numero di Associati che dispongano complessivamente di almeno un quinto del totale dei voti spettanti a tutti gli Associati, in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno.

A ciascun Associato spetta un numero di voti determinato in ragione del contributo annuo dovuto secondo i seguenti criteri:

fino a € 3.000	20 voti
da € 3.001 a € 30.000	1 voto aggiuntivo ogni 300 Euro o frazione superiore a € 150
oltre € 30.000	1 voto aggiuntivo ogni 400 Euro o frazione superiore a € 200

Gli Associati non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari senza diritto di intervento e di voto.

Del voto dispone un solo Delegato per ciascun Associato, senza possibilità di ripartizione. La nomina dei Delegati e l'attribuzione del voto deve essere comunicata per iscritto.

Il numero massimo dei Delegati per ciascun Associato è calcolato in funzione dei voti assegnati sulla base dei seguenti criteri:

20 voti	1 Delegato
fino a 50 voti	2 Delegati
fino a 200 voti	3 Delegati
oltre 200 voti	4 Delegati

E' ammessa delega ad altro Associato, purché in regola col versamento dei contributi, il quale non potrà riceverne di ulteriori.

Partecipano senza diritto di voto, salvo che non siano delegati degli Associati, i titolari di tutte le cariche statutarie e i componenti gli organi collegiali.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Sono competenze distintive dell'Assemblea Generale:

- determinare le direttive di massima dell'azione della Federazione;
- eleggere, ogni quadriennio dispari, il Presidente e approvare il relativo programma di attività;
- eleggere, ogni biennio dispari, i Vice Presidenti;
- eleggere, ogni biennio pari, i rappresentanti generali del Consiglio Generale;
- eleggere, ogni quadriennio pari, i Probiviri e i Revisori;
- approvare il bilancio consuntivo e la delibera contributiva;
- modificare lo Statuto;
- deliberare lo scioglimento della Federazione e nominare uno o più liquidatori;
- deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente.

Art. 9

Consiglio Generale

Fanno parte di diritto del Consiglio Generale i componenti del Consiglio di Presidenza nonché l'ultimo Past President della Federazione.

Il Consiglio Generale è inoltre composto da:

- a) un numero di componenti aggiuntivi pari al numero totale degli Associati alla Federazione nell'anno di ricostituzione del Consiglio Generale, distribuiti tra gli Associati in base al peso contributivo col sistema proporzionale con il metodo del quoziente;
- b) 20 rappresentanti generali, eletti dall'Assemblea Generale, che assicurino la presenza in Consiglio Generale delle espressioni della base associativa, ripartite tra imprese piccole - imprese medie - imprese grandi, secondo quanto stabilito dalle relative norme del Regolamento di attuazione e avendo a riferimento i parametri fissati dalla Unione Europea;

- c) un numero di componenti massimo fino al 5%, arrotondato per eccesso, del totale dei componenti il Consiglio Generale, nominati direttamente dal Presidente ogni biennio dispari, tra persone che siano espressione particolarmente significativa nell'ambito associativo e di rappresentanza della Federazione.

Nel caso in cui, all'interno di una singola Regione, nessun Associato abbia ottenuto in seno al Consiglio Generale almeno un componente aggiuntivo secondo i criteri di distribuzione dei seggi di cui al comma 2, punto a) del presente articolo, all'Associato della stessa Regione con il maggior il maggior numero di dipendenti metalmeccanici è assegnato di diritto un componente aggiuntivo.

Sono invitati di diritto i Revisori, i Probiviri e i Past President.

Possono essere invitati a singole riunioni i Presidenti delle Federazioni di categoria del settore metalmeccanico maggiormente rappresentative.

Il Consiglio Generale dura in carica due anni e scade in occasione dell'Assemblea Generale degli anni pari; i componenti possono essere eletti allo stesso titolo per un massimo di quattro bienni consecutivi. Ulteriori rielezioni sono possibili dopo una *vacatio* di un mandato. Si riunisce, di norma, ogni 3 mesi.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Generale, nonché le norme relative all'eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio Generale:

1. specificare le direttive dell'Assemblea Generale ed elaborare le azioni strategiche di medio e lungo periodo della Federazione;
2. designare il candidato unico alla Presidenza, approvare il relativo programma di attività nonché i Vice Presidenti da proporre all'Assemblea Generale;
3. approvare il bilancio preventivo ed esaminare il bilancio consuntivo e la delibera contributiva da proporre all'Assemblea Generale;
4. deliberare su materie di carattere patrimoniale e finanziario di straordinaria amministrazione;
5. deliberare in ordine agli indirizzi della contrattazione collettiva nazionale e aziendale stabilendone metodi e limiti in relazione all'interesse generale della categoria, anche in rapporto alle indicazioni di politica economica dello Stato e alle decisioni degli organi direttivi della Confindustria;
6. deliberare e ratificare in ordine alle decisioni relative al contratto collettivo nazionale di lavoro;
7. deliberare su quanto possa impegnare gli Associati, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto;
8. sottoporre agli Associati, mediante referendum, singole modificazioni dello Statuto;
9. approvare regolamenti e direttive di attuazione dello Statuto;
10. deliberare le sanzioni di espulsione;
11. deliberare in ordine alla proposta di scioglimento della Federazione da sottoporre all'Assemblea Generale.

Art. 10

Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente e fino a 10 Vice Presidenti.

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui al primo comma.

Il Consiglio di Presidenza dura in carica due anni e scade in occasione dell'Assemblea Generale degli anni dispari. Si riunisce, di norma, ogni 40 giorni.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:

1. proporre e attuare le linee strategiche dell'azione della Federazione;
2. dirigere l'attività della Federazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea Generale e del Consiglio Generale e controllarne i risultati;
3. deliberare sulle questioni demandategli dal Consiglio Generale;
4. deliberare sulle domande di adesione alla Federazione;
5. istituire eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto all'attività dei Vice Presidenti;
6. nominare e revocare la Delegazione per le Relazioni Industriali;
7. procedere mediante sorteggio alla nomina della Commissione di Designazione;
8. nominare e revocare i rappresentanti della Federazione presso Confindustria e altri enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni e organizzazioni in genere;
9. sovrintendere alla gestione del fondo comune;
10. presentare la proposta di bilancio consuntivo e preventivo nonché la delibera contributiva, in vista delle successive deliberazioni del Consiglio Generale e dell'Assemblea;
11. esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale, salvo ratifica nella prima riunione utile;
12. nominare e revocare il Direttore Generale della Federazione;
13. formulare le direttive per l'organizzazione degli Uffici e per lo svolgimento dei servizi della Federazione e decidere sull'istituzione degli uffici distaccati previsti dall'art. 1;
14. esaminare e deliberare sulle posizioni che i rappresentanti di Federmeccanica debbano assumere, nell'interesse della categoria, nell'ambito degli organismi di Confindustria cui essi partecipano in nome della Federazione;
15. deliberare le sanzioni di sospensione;
16. esercitare gli altri compiti previsti dallo Statuto.

Art. 11 Presidente

Il Presidente della Federazione è eletto dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Generale; dura in carica un quadriennio, con scadenza del mandato in anni dispari, senza possibilità di proroga o ulteriori rielezioni.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'art. 12 previa consultazione degli Associati.

Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale della Federazione di fronte agli Associati e ai terzi, anche in giudizio. Egli, ovvero in caso di sua assenza il Vice Presidente di cui al successivo comma 6, può esercitare il diritto di querela e può altresì costituirsi parte civile per i reati commessi a danno della Federazione.

Il Presidente può conferire deleghe per il compimento di singoli atti di ordinaria amministrazione e provvede alla convocazione degli organi associativi e all'esecuzione delle deliberazioni da questi assunte, nonché alla vigilanza sull'andamento delle attività federali.

In caso di motivata urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di Presidenza, salvo ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età anagrafica.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, la Commissione di designazione di cui all'art. 12 deve insediarsi entro i 30 giorni successivi. Se il Presidente uscente ha ricoperto la carica per un tempo inferiore alla metà del mandato, la possibilità di future rielezioni è consentita solo se la cessazione è dipesa da motivi di salute. Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

Al fine di supportare adeguatamente la definizione delle strategie e delle proposte della Federazione, il Presidente può costituire un Advisoryboard, composto da un massimo di 20 componenti scelti tra esponenti del sistema associativo o provenienti dal mondo accademico e dalla società civile.

Art. 12 Commissione di designazione

La Commissione di designazione presiede al corretto ed efficace svolgimento del processo organizzativo per l'elezione del Presidente, assicurando la più ampia consultazione degli Associati.

Alla Commissione di designazione sono attribuite funzioni proattive di selezione qualitativa delle candidature e di analisi e possibile sintesi delle indicazioni di preferenza, delle valutazioni programmatiche e delle aspettative di rappresentanza espresse nel corso delle consultazioni.

La Commissione è costituita da 3 imprenditori che abbiano maturato significativa esperienza associativa e che siano in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi.

La Commissione deve insediarsi almeno 3 mesi prima e non più di 5 mesi prima dalla scadenza del mandato del Presidente; in caso di cessazione anticipata, per dimissioni o impedimento, entro i 30 giorni successivi. Rimane in carica per 8 settimane dalla data del suo insediamento.

Il Collegio speciale dei Probiviri confederali, in casi specifici di comprovata eccezionalità, può autorizzare uno slittamento tecnico del termine generale per l'insediamento della Commissione, in ogni caso per una durata non superiore ai tre mesi.

Ai fini della costituzione della Commissione di designazione, il Collegio speciale dei Probiviri in composizione allargata a tutti i Past President della Federazione, dopo avere raccolto, senza particolari formalità di procedura, eventuali candidature provenienti dal sistema associativo, provvede, in tempo utile per i successivi adempimenti, alla individuazione di una rosa da 5 a 9 nominativi, con esclusione dei Past President e del Presidente in carica.

Una volta definita nella sua composizione, la rosa di candidati viene comunicata al Presidente al quale spetta convocare il Consiglio di Presidenza e tutti i candidati inseriti nella rosa stessa per la nomina, mediante sorteggio, dei 3 componenti la Commissione di designazione e di un ulteriore componente di riserva per un'eventuale sostituzione. Entro una settimana dalla nomina la Commissione procede al proprio insediamento.

Nella prima settimana successiva, con apposita comunicazione agli Associati, la Commissione sollecita l'invio e fissa i termini per le autocandidature con i relativi programmi, le quali dovranno essere sostenute per iscritto da almeno il 10% del totale dei voti assembleari e verifica, d'intesa con il Collegio speciale dei Probiviri, il profilo personale e professionale dei candidati ai fini dell'eleggibilità.

Nelle settimane successive la Commissione procede alla più ampia consultazione degli Associati, avendo piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni, con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio Generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige la relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi e alle indicazioni emerse dalle consultazioni e comprensiva del parere obbligatorio e vincolante sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale di designazione, convocato dal Presidente entro il termine di scadenza del mandato della Commissione. La Commissione indica in via riservata al Presidente i nominativi dei candidati alla Presidenza al fine di garantirne la partecipazione al Consiglio Generale che designa il candidato unico alla Presidenza.

Laddove la Commissione verifichi ed accerti l'assenza di candidati secondo i requisiti richiesti per l'ammissione delle autocandidature, previo parere favorevole del Collegio speciale dei Probiviri confederali - può proporre al Consiglio la conferma del Presidente uscente per un solo biennio.

Tale proposta deve essere approvata a scrutinio segreto dal Consiglio Generale con un quorum costitutivo di almeno 3/4 dei componenti ed il voto favorevole di almeno l'80% dei membri votanti.

La stessa proposta deve conseguire il voto favorevole del 75% dei voti presenti in Assemblea.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la maggioranza dei voti dei presenti, senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Art. 13 Vice Presidenti

Il Presidente è affiancato e coadiuvato dai Vice Presidenti, in numero non superiore a 10.

La squadra del Presidente è sottoposta all'approvazione, con voto segreto, del Consiglio Generale ed è eletta dall'Assemblea Generale.

I Vice Presidenti durano in carica due anni. Essi scadono con l'Assemblea Generale degli anni dispari. Nel caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente restano in carica fino alla nomina del nuovo Presidente.

Nell'anno di elezione del Presidente i candidati alla carica di Vice Presidenti sono proposti al Consiglio Generale dal Presidente designato in una riunione successiva a quella di designazione del Presidente stesso.

La proposta del Presidente deve riguardare un numero di Vice Presidenti non inferiore ai 3/4 degli eleggibili. Eventuali altre designazioni potranno essere effettuate in una Assemblea successiva.

Prima della presentazione al Consiglio Generale dei candidati alla carica di Vice Presidente, il Collegio speciale dei Probiviri esprime, in via riservata, il proprio parere sul profilo personale e professionale dei candidati stessi ai fini dell'eleggibilità.

Ai Vice Presidenti possono essere attribuite dal Presidente deleghe specifiche per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della missione e del ruolo della Federazione.

In caso di cessazione dalla carica in corso di mandato di uno o più Vice Presidenti per dimissioni, decadenza o altra causa, il Presidente può proporre la relativa sostituzione al Consiglio Generale.

I Vice Presidenti non possono durare in carica per più di quattro mandati consecutivi; ulteriori rielezioni sono possibili solo dopo una *vacatio* di un mandato.

Art. 14 Organi di controllo

Sono organi di controllo della Federazione i Probiviri e i Revisori.

I Probiviri sono 6 e i Revisori sono 3, di cui almeno uno con la qualifica di Revisore contabile.

Sia i Probiviri che i Revisori sono eletti dall'Assemblea Generale ogni quadriennio pari e possono essere rieletti per un solo ulteriore quadriennio consecutivo. Eventuali rielezioni sono ammesse dopo l'intervallo di un mandato.

Alla carica di Proboviro e di Revisore sono candidabili anche soggetti esterni al mondo associativo, purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire e con particolari caratteristiche di rettitudine ed esperienza.

Nel caso in cui tra i Revisori eletti non ci sia almeno un Revisore con la qualifica di Revisore contabile subentra, al posto dell'ultimo degli eletti, il primo dei non eletti che abbia tale qualifica.

Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Entrambi gli organi di controllo sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale.

La carica di Proboviro e quella di Revisore sono incompatibili con tutte le altre cariche della Federazione, e con la carica di Presidente e Vice Presidente di altra componente del sistema associativo e di Confindustria. La carica di Proboviro è inoltre incompatibile con l'omologa carica nel sistema.

Spetta a 3 Probiviri costituiti in Collegio arbitrale, secondo le modalità previste nel Regolamento di attuazione del presente Statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra gli Associati, e tra questi e la Federazione, che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il ricorrente deve versare, pena l'irricevibilità del ricorso, un deposito cauzionale, deliberato annualmente dal Collegio speciale dei Probiviri, di importo e con le modalità previsti nel Regolamento di attuazione del presente Statuto. Il deposito cauzionale verrà restituito al soggetto ricorrente in caso di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà acquisito al fondo comune.

All'inizio di ogni anno i 6 Probiviri designano, a rotazione e al loro interno, 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti 3 Probiviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

I Revisori vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione e il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti – riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

Art. 15

Disposizioni Generali sulle cariche e sui sistemi di votazione

Tutte le cariche sono riservate ai rappresentanti degli Associati in possesso dei requisiti personali e professionali previsti dalla normativa confederale, salvo quanto stabilito dallo Statuto per i Probiviri e i Revisori.

I requisiti dei candidati alle cariche associative del Consiglio Generale e degli organi di controllo devono essere certificati dagli Associati che li esprimono e devono perdurare per tutto il periodo di permanenza in carica. A tal fine gli Associati sono tenuti a comunicare alla Federazione eventuali variazioni intervenute in corso di mandato. I requisiti dei candidati Probiviri e Revisori esterni al mondo associativo sono sottoposti a verifica del Collegio speciale dei Probiviri.

In caso di concorso alla Presidenza e alla Vice Presidenza della Federazione non possono essere immessi in lista coloro che risultino privi dei requisiti di inquadramento e della copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, come specificata nel Regolamento unico per il Sistema.

Per ogni carica associativa, non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice etico e dei valori associativi come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale nonché coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici, secondo quanto previsto dalle delibere di Confindustria.

Tutte le cariche sono gratuite; comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.

Salvo diversa disposizione di Statuto o Regolamento, in caso di cessazione da una carica associativa si dovrà procedere alla immediata sostituzione.

I soggetti eletti in sostituzione di coloro che siano cessati dalla carica prima del termine durano in carica fino alla scadenza del mandato prevista per il sostituito.

Tutte le cariche associative sono soggette a meccanismi di rotazione secondo le disposizioni di Statuto; ulteriori elezioni sono possibili dopo una *vacatio* di un mandato. Comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri, non ricorribile. La norma non si applica alla carica di Presidente, per la quale è esclusa qualsiasi ulteriore eleggibilità.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato.

La carica di Presidente e Vice Presidente non è cumulabile con qualsiasi altra carica della Federazione.

Lo scrutinio segreto è inderogabile nelle votazioni concernenti persone.

E' inderogabile raccogliere un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. In caso di oggettiva e verificata impossibilità, si procede a proporzionale riduzione dei seggi disponibili.

Il numero di preferenze che si può esprimere è sempre inferiore ai seggi da ricoprire; il numero massimo di preferenze non può superare i 2/3 degli eligendi.

A garanzia della segretezza dei voti assembleari opportuno frazionamento dei voti spettanti, salvo in caso di ricorso a sistemi certificati di votazione elettronica.

Può essere prevista la possibilità di convocare le riunioni degli organi statutari anche in video e audioconferenza; in caso di votazioni a scrutinio segreto è necessario attivare modalità idonee a garantire la segretezza del voto.

TITOLO IV – FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO

Art. 16 Direttore Generale

Il Direttore Generale della Federazione è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza e ha i seguenti compiti:

1. coadiuva e assiste il Presidente, cura la segreteria degli organi statutari nonché l'attuazione delle relative disposizioni, proponendo anche le opportune iniziative;
2. cura i rapporti interni tra la Federazione e gli Associati;
3. sovrintende, nell'ambito degli indirizzi e dei regolamenti deliberati dal Consiglio di Presidenza, all'organizzazione e al funzionamento degli uffici e provvede all'assunzione, alla gestione, alla direzione del personale e alla revoca dello stesso;
4. predispone d'intesa con il Presidente la bozza di bilancio consuntivo e di bilancio preventivo;
5. sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria della Federazione, riferendone al Presidente;
6. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi della Federazione;
7. guida e coordina la Delegazione per le Relazioni Industriali, secondo le direttive ricevute dal Consiglio di Presidenza

Il Direttore Generale può nominare un Vice Direttore della Federazione.

Art. 17 Delegazione per le Relazioni Industriali

La Delegazione per le Relazioni Industriali è organo consultivo; essa è composta da un massimo di 50 componenti scelti secondo i criteri della migliore rappresentatività di sistema e della massima professionalità tra gli Associati di maggiore rilevanza e fra le imprese di maggior rilievo industriale del Paese, avuto anche riguardo all'area del Mezzogiorno.

La Delegazione è nominata dal Consiglio di Presidenza su proposta del Presidente neoeletto.

Essa può riunirsi anche per gruppi ristretti, sulla base di criteri di rappresentatività e appartenenza geografica, in funzione delle diverse attività della Federazione.

La Delegazione collabora con la Direzione della Federazione in materia giuslavoristica, sindacale e delle relazioni interne.

Alla Delegazione spetta, in particolare, il compito di negoziare, secondo le indicazioni del Consiglio di Presidenza nell'ambito del mandato deliberato dal Consiglio Generale, in ordine alla contrattazione collettiva nazionale, nonché agli altri accordi sindacali nazionali di categoria.

Essa è convocata tutte le volte che sia ritenuto necessario e, per il tramite del Direttore Generale, riferisce al Consiglio di Presidenza dell'attività svolta.

Ai componenti la Delegazione, in caso di loro assenza alle riunioni, non è consentito dare delega ad altri, rivestendo la nomina carattere personale.

Alla Delegazione, su proposta del Presidente, sono ammessi inviti permanenti ai rappresentanti degli Associati e delle aziende metalmeccaniche di maggior rilievo industriale.

Art. 18

Fondo comune

Le spese per il funzionamento della Federazione e per tutte le attività intraprese secondo Statuto, sono finanziate:

- a) dai contributi associativi;
- b) dagli interessi attivi e da eventuali rendite;
- c) dalle somme derivanti da finanziamenti in ambito pubblico o privato per progetti;
- d) dalle somme e dai beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti alla Federazione;
- e) dai depositi cauzionali di cui all'art. 14, comma 10, dello Statuto.

Le eccedenze attive delle gestioni annuali alimentano il fondo comune della Federazione che può essere utilizzato per la copertura di eventuali disavanzi annuali.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata della Federazione e pertanto gli Associati che, per qualsiasi motivo, cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione e assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita della Federazione non possono essere distribuiti agli Associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 19

Bilancio preventivo e consuntivo

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono redatti per ciascun anno solare.

Il bilancio preventivo viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale entro il 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale corredato dalla relazione del Presidente e da quella dei Revisori contabili.

Il bilancio della Federazione e quelli delle società controllate sono corredati da relazioni di certificazione.

Il Consiglio Generale sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori contabili almeno un mese prima dell'Assemblea Generale chiamata ad approvarlo.

Durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione Generale dell'Associazione affinché gli Associati possano prenderne visione.

Art. 20

Modificazioni statutarie e scioglimento

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale con un numero di voti favorevoli pari alla maggioranza dei voti totali esercitabili.

E' facoltà del Consiglio Generale sottoporre agli Associati mediante *referendum*, singole modificazioni dello Statuto, da approvare con la maggioranza di almeno i 2/3 dei voti esercitabili.

Agli Associati che in sede di votazione abbiano espresso voto contrario alle modificazioni adottate, è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R. entro 30 giorni dall'avvenuta modifica. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall'Assemblea Generale con un numero di voti favorevoli pari ai $\frac{3}{4}$ dei voti esercitabili. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e il compenso economico, stabilendo altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue, da devolvere comunque ad altre organizzazioni con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità.

Art. 21

Disposizione di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Regolamento di attuazione, la normativa e i principi generali di Confindustria, nonché le disposizioni di legge.